

**IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO**

*Il nuovo art. 2341 ter cc prevede la possibilità di impugnare le delibere in mancanza di pubblicità*

# Patti parasociali alla luce del sole

*I sindacati devono essere dichiarati all'inizio dell'assemblea*

Caio, socio della xzy spa, società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, partecipando, in data 17 giugno 2004, all'assemblea della società incorre in una votazione che egli ritiene illegittima e contraria ai propri interessi. Egli, infatti, ha saputo dopo alcuni giorni dall'assemblea dell'esistenza di un patto di sindacato. Caio solleva la questione alla società la quale gli comunica che il patto stesso è stato comunicato dai paciscienti alla xzy spa un giorno dopo l'assemblea, e che tale comunicazione è stata allegata al verbale di assemblea e depositata presso il registro delle imprese, adempiendo così all'obbligo di legge. Caio, non convinto della correttezza della procedura, richiede il parere di un esperto.

**LA SOLUZIONE**

*Il nuovo articolo 2341-ter prevede per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la comunicazione alla società del*

*patto parasociale nonché l'obbligo di dichiararlo in apertura di assemblea. Tale dichiarazione inoltre deve essere trascritta (e non allegata) nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.*

*Non essendo stati ottemperati tali obblighi di legge Caio ben potrà, secondo quanto dispone l'art. 2341-ter, comma 2, impugnare la deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2377 con l'avvertenza però che tale impugnazione sarà validamente esercitata solo ove la deliberazione sia stata ottenuta con il voto determinante di coloro che non hanno provveduto a dichiarare il patto.*



DI ROBERTA COLAIROLI\*

Il caso proposto s'incentra sulle conseguenze della mancata pubblicità dei patti parasociali di società «aperta» prevista ora dal nuovo art. 2341 ter cc.

I patti parasociali sono, come è noto, accordi con cui i soci s'impegnano a concordare preventivamente il modo in cui voteranno in assemblea (cosiddetti sindacati di voto) ovvero a non alienare le proprie azioni prima di un certo tem-

po (cosiddetti sindacati di blocco).

Il patto ha, dunque, indubbi vantaggi in una prospettiva di governo societario costituendo la forma migliore di indirizzo unitario e stabile della società.

A ciò fa da contrappeso la necessità che si provveda a un'adeguata pubblicità dei patti parasociali rispondente all'esigenza primaria di rendere conoscibile il più possibile ai finanziatori dell'impresa sociale, in particolare, e al mercato, in generale, l'esistenza

## La pubblicità dei patti parasociali

DISCIPLINA SPECIALE Art. 2341-ter (per le società di diritto privato)	DISCIPLINA GENERALE Art. 2341-ter, comma 2 (per le società di diritto privato, il mercato del capitale di rischio e per le società mobili)
• Comunicazione alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione del patto	• Comunicazione alla società
• Pubblicazione per estratto entro 10 giorni dalla stipulazione del patto sulla stampa quotidiana	• Dichiarazione dell'esistenza del patto in apertura di assemblea
• Deposito presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla stipulazione del patto	

di questi accordi preassembleari così da rendere consapevole e informata la partecipazione alla società.

#### ■ LA DISCIPLINA ATTUALE

L'attuale disciplina dei patti parasociali nelle società per azioni è rimessa per lo più ai criteri fissati dalla giurisprudenza. I giudici ritengono in sintesi validi i patti purché essi non pregiudichino un interesse primario della società garantito da norme imperative. Peraltro il legislatore, nel 1998, ha inteso disciplinare gli accordi parasociali delle società quotate prevedendo, in particolare, una puntuale e stringente pubblicità; in tal senso l'art. 122 Testo unico per l'intermediazione finanziaria (dlgs n. 58/1998) dispone che i patti debbano essere:

- comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla loro stipulazione;
- pubblicati per estratto entro dieci giorni dalla loro stipulazione sulla stampa quotidiana;
- depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

#### ■ APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

L'art. 2341-ter attiene esclusivamente alle sole società cosiddette aperte, ossia a quelle società che fanno ricorso al capitale di rischio. Va in primo luogo precisato che tali società sono essenzialmente quelle con azioni «diffuse fra il pubblico in misura rilevante» (art. 2325-bis); al proposito le norme transitorie richiamano il regolamento Consob previsto dall'art. 116 del Tuif, che a oggi considera società con azioni diffuse in misura rilevante quelle che abbiano un patrimonio netto di almeno 5 milioni di euro e più di 200 azionisti. La nuova normativa, peraltro, in quanto disciplina di carattere generale, trova applicazione anche per le società quotate, pur essendo queste già regolate dal citato art. 122 Tuif.

#### ■ LA NORMA

L'art. 2341-ter regolerà dal 1° gennaio 2004 la pubblicità dei patti parasociali delle società «aperte» prevedendo non un de-

posito del patto presso il registro delle imprese, ma una comunicazione alla società e una dichiarazione di esistenza del patto in apertura di ogni assemblea. L'articolo prosegue precisando che tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e che questo deve essere poi depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Già a una prima lettura della norma non si comprende bene se si debba comunicare alla società l'intero testo del patto ovvero un suo estratto. Occorre peraltro rilevare come questo sia un falso problema poiché non vi è una specifica sanzione nell'ipotesi di mancata comunicazione alla società, ma solo nell'ipotesi di mancata dichiarazione dell'esistenza del patto all'inizio dell'assemblea. Inoltre l'onere di comunicare l'esistenza del patto alla società (se poi di vero onere si tratta) viene assolto contestualmente alla dichiarazione in apertura di assemblea vanificando così l'intento del legislatore di distinguere (non si sa bene poi a quale fine) tra comunicazione alla società e dichiarazione in assemblea. Inoltre non si rileva dal testo della norma se il patto debba essere trascritto per intero sul verbale oppure possa farsi luogo a una sintesi. L'impiego del termine «dichiarare», peraltro, sembrerebbe far riferimento a un'espressione di tipo orale piuttosto che scritta e dunque per ciò stessa sintetica senza obbligo di trascrizione integrale del patto sul verbale. Si noti poi come in altre parti del testo di riforma appena varato il legislatore abbia previsto la necessaria analiticità del verbale di assemblea (v. in tal senso l'art. 2375). Dunque volendo classificare la dichiarazione dell'esistenza del patto come «dichiarazione pertinente all'ordine del giorno» su richiesta dei soci (così l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2375), allora dovremmo ritenere, in ossequio a tale disposizione, che la dichiarazione dell'esistenza del patto vada riassunta nel verbale.

#### ■ LE SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 2341 ter deter-

mina che i patti non hanno effetto per l'assemblea nella quale la dichiarazione è mancata, che il relativo diritto di voto non può essere esercitato e che la relativa delibera è impugnabile a norma dell'art. 2377 cc. Ciò comporta che nell'ipotesi di impugnazione di una deliberazione presa con il voto delle azioni con patto non dichiarato questa non potrà essere sanata attraverso un tardivo adempimento degli obblighi di legge così come, invece, una recente giurisprudenza (Trib. Como 31 gennaio 2000) riteneva in relazione agli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 122 Tuif. Non si comprende, infatti, come un obbligo di dichiarazione preventiva del patto possa essere sanato successivamente laddove l'elemento temporale alla base della conoscenza del patto stesso è una componente imprescindibile della votazione. Infine occorre precisare che le azioni con patto non dichiarato dovranno essere comunque computate agli effetti della regolare costituzione dell'assemblea.

#### ■ UNA CONCLUSIONE CRITICA SULLA NUOVA DISCIPLINA

Gli artt. 2341-bis e ter prevedono una disciplina dei patti che potremmo definire, senza alcuna remora, minima se confrontata con quella prevista per le società quotate agli artt. 122 e ss. Tuif.

In particolare l'art. 2341-ter risulta incoerente con quanto previsto dalla legge delega n. 366/2001 e rappresenta un significativo arretramento di tutela rispetto al passato. Il legislatore, in fase di delega, aveva infatti disposto che si prevedesse una disciplina dei patti parasociali che assicurasse «il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità» (così l'art. 4, comma 7, lett. c dlgs n. 366/2001). La normativa, che si vorrebbe generale, dei patti parasociali dà, invece, la sensazione, così come è stato rilevato, di una complessiva opacità e dunque di una pubblicità del patto fondata su una lettura troppo restrittiva della legge delega n. 366/2001. (riproduzione riservata)

*\*Fondazione Luca Pacioli*